

POVU. n. 73/2020



TRIBUNALE DI PERUGIA

P.zza Matteotti, 1 - 06100 PERUGIA
tribunale.perugia@giustizia.it

Prot. 2368/2020

Perugia, 19/10/2020

A tutti i Giudici di Pace
della sede di Perugia
e delle sedi di
Gubbio
Castiglione del Lago
Città di Castello
Città della Pieve
e, p.c. al Sig. Procuratore della Repubblica
e, p.c. Presidente del Consiglio dell'Ordine
e, p.c. Presidente Camera Civile
e, p.c. Presidente Camera Penale
e, p.c. Dr.ssa Sonia Grassi
Dr.ssa Valeria Pini
Dr.ssa Patrizia Paggi

Il Presidente

Visto il d.l. 07 ottobre 2020 n. 125 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07 ottobre 2020 n. 248 ed entrato in vigore l'08 ottobre 2020

rilevato

che il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 che, all'art. 221, modificando l'art. 83 del d.l. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27), ha inserito alcune previsioni riguardanti in parte il processo civile in parte il processo penale;

Con riguardo ai procedimenti civili le previsioni sono le seguenti:

" 4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che

la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico".

Con riguardo al settore penale, le previsioni sono le seguenti:

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti è assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario

e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento. 10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su richiesta dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. 11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Considerato

Che il termine di operativita' delle disposizioni riportate deve ritenersi prorogato al 31 dicembre 2020 per effetto del d.l. 07 ottobre 2020 n. 125 e, in particolare, dell'art. 1 co. 3 lett. a) che prevede:

Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;*

Il d.l. 30 luglio 2020 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n. 124 prevedeva il termine del 15 ottobre per una serie di d.l. indicati nell'allegato 1 della legge. In questo allegato in cui non era originariamente inserito il d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 è stato ora inserito l'art. 221 del d.l. appena richiamato.

Infatti l'art. 1 co. 3 lett. b) punto 7) dello stesso d.l. 07 ottobre 2020 n. 125 aggiunge la disposizione di cui all'art. 221 all'allegato 1 di cui al d.l. 83/2020 con la seguente previsione:

7) dopo il numero 33 (dell'allegato 1 del d.l. 30 luglio 2020 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n. 124 ndr.) è inserito il seguente: «33 - bis Articolo

221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

Ne deriva che l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 221 che riguardano la trattazione dei procedimenti civili e penali è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

Sentiti il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Ritenuto

Che nell'applicazione delle suddette previsioni ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace deve aversi riguardo alle difficoltà e/o non opportunità di fruizione diretta delle modalità alternative di trattazione delle udienze civili per indisponibilità di un sistema quale consolle del magistrato e della quasi totale assenza dei procedimenti con detenuti (per altra causa) nel settore penale.

Che, in astratto, la maggioranza dei procedimenti dinanzi al Giudice di Pace deve quindi svolgersi con modalità "in presenza".

Che il perdurare delle misure di prevenzione funzionali a prevenire la diffusione del patogeno SARS Cov 2, avuto riguardo alla necessaria modalità "in presenza", richiede comunque che tutte le attività giurisdizionali si svolgano, anche per il Giudice di Pace, nell'ambito delle misure organizzative funzionali a consentire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, anche in relazione al disposto del CPCM 18 ottobre 2020; .

Che quindi deve infatti confermarsi quanto già comunicato il 15 luglio 2020, circa la perdurante vigenza delle misure di prevenzione adottate dal Ministero della Sanità e dall'Istituto Superiore di Sanità funzionali ad evitare e contenere la diffusione del patogeno SARS Cov 2. e che rimane quindi ineludibile il rispetto delle misure di distanziamento fisico nonché delle ulteriori misure di cautela prescritte.

DISPONE

Che, anche per il periodo successivo al 31 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i giudici dovranno quindi organizzare la trattazione dei procedimenti civili e penali in modo da evitare assembramenti sia nella propria stanza/ aula di udienza sia nei corridoi di attesa.

Ovviamente dovrà anche essere evitato di creare assembramenti all'esterno dell'edificio con contenimento dei procedimenti in numero adeguato. Sia per il settore penale che per il settore civile tale numero, in caso di procedimenti di sollecita trattazione, potrà essere al massimo fissato in 20 unità, scaglionate nell'arco della mattinata e anche del primo pomeriggio fino alle ore 17.00, nei giorni di rientro pomeridiano del personale. In caso di procedimenti che richiedono una complessa trattazione il numero massimo dovrà evidentemente essere inferiore.

Con specifico riferimento ai **processi civili**, nell'ambito delle 20 cause da trattarsi in una stessa udienza (numero massimo indicato nel precedente provvedimento 29 luglio 2020), dovrà essere **privilegiato**, per le cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, lo **svolgimento delle udienze esclusivamente con trattazione scritta**, prevista dall'art. 221 d.l. 19 maggio 2020 n- 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020 n. 77, secondo le modalità già disposte nel

provvedimento n. 41/2020 che tengono conto dell'assenza, per gli Uffici del Giudice di Pace, di un sistema telematico di deposito degli atti analogo al PCT.

Vengono riportate qui di seguito le modalità già previste nel provvedimento n. 41/2020 con le modifiche richieste dalla diversa normativa di riferimento.

Il giudice, esaminando l'udienza, verificherà i procedimenti nei quali può essere utilizzato il sistema della trattazione scritta, adotterà quindi 30 giorni prima dell'udienza un provvedimento con il quale, prevedendo l'udienza con il sistema indicato, assegnerà agli avvocati un congruo termine per il deposito delle istanze e delle conclusioni via PEC (all'indirizzo gdp.perugia@giustiziacert.it) adotterà quindi tutti i provvedimenti conseguenti alla trattazione scritta. Le comunicazioni di cancelleria agli avvocati avverranno via PEC e allo stesso modo saranno effettuate le comunicazioni degli avvocati alla cancelleria in relazione al deposito di istanze e conclusioni previste dall'art. 221 prima citato.

La cancelleria vorrà stampare gli atti pervenuti dai difensori via PEC inserendoli nel fascicolo di cui il giudice acquisirà la disponibilità il giorno stesso dell'udienza fissata adottando i provvedimenti conseguenti immediatamente o nel termine previsto dalla legge (nel caso di sentenza).

Eventuali richieste delle parti di trattazione in presenza saranno esaminate dal giudice che ne valuterà l'accogliibilità per la stessa data dell'udienza già fissata ovvero, in caso di cause non urgenti, per altra data.

Quanto ai processi penali, per consentire alle parti private e al pubblico ministero nel processo penale di provvedere tempestivamente alla citazione dei testimoni, l'udienza dovrà essere programmata con adeguato anticipo, comunicando alle parti private e al pubblico ministero i procedimenti per i quali dovrà provvedersi alla citazione dei testi con anticipo di almeno 30 giorni.

Ove necessario i giudici vorranno quindi provvedere con decreto fuori udienza che sarà comunicato preventivamente alle parti.

INVITA

Tutti i giudici ad attenersi alle previsioni indicate pur in considerazione delle difficoltà che sussistono per un'organizzazione preventiva per ciascuna udienza già fissata, rilevando la necessità di un rispetto rigoroso delle indicazioni date che mirano a un bilanciamento tra due esigenze di pari rilievo: un'adeguata prosecuzione dell'attività giurisdizionale e il rispetto delle prescrizioni sanitarie funzionali a tutelare il diritto alla salute.

Invito tutti i giudici in caso di dubbi o incertezze nell'applicazione delle direttive indicate a contattare direttamente l'ufficio di Presidenza.

Il Presidente del Tribunale

Marcella Roberti

